PARTE NORMATIVA DEL CAPITOLATO SPECIALE

Capitolo I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....

Art. 2 – Ammontare dell'appalto .....

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto .....

Art. 4 – Qualificazione dell'appaltatore - Categorie di lavorazioni omogenee - Categorie contabili .....

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....

Capitolo II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto .....

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....

Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore .....

Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....

Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri .....

Capitolo III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori .....

Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori .....

Art. 14 – Sospensioni e proroghe .....

Art. 15 – Penali in caso di ritardo .....

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....

Art. 18 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....

Capitolo IV – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione .....

Art. 20 – Pagamenti in acconto .....

Art. 21 – Pagamenti a saldo .....

Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....

Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....

Art. 24 – Revisione prezzi .....

Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti .....

Capitolo V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 – Lavori a misura (non applicabile) .....

Art. 27– Lavoro a corpo .....

Art. 28 – Oneri per la sicurezza .....

Art. 29 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera .....

Capitolo VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 – Garanzia provvisoria .....

Art. 31 – Garanzia fideiussoria definitiva .....

Art. 32 – Riduzione delle garanzie .....

Art. 33 – Assicurazione a carico dell'impresa .....

Capitolo VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 – Variazione dei lavori .....

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali .....
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....
Capitolo VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 37 – Norme di sicurezza generali .....
Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro .....
Art. 39 – Piani di sicurezza .....
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza .....
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....
Capitolo IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42 – Subappalto .....
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto .....
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori .....
Capitolo X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 45 – Riserve e Controversie .....
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....
Art. 47 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....
Capitolo XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione .....
Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati .....
Capitolo XII – NORME FINALI
Art. 51 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....
Art. 52 – Danni di forza maggiore .....
Art. 53 – Danni .....
Art. 54 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....
Art. 55 – Custodia del cantiere .....
Art. 56 – Cartello di cantiere .....
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....
Allegato "A"
SPECIFICHE TECNICHE - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Capitolo I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Sono oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la realizzazione, a corpo, di tutte le opere relative al progetto denominato: **"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILE DI VIA ALBERT EINSTEIN 37/39 E OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"**
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo, dai relativi allegati e dai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Il lavoro comprende tutte le opere definite nella documentazione di progetto.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'ammontare complessivo delle opere a corpo poste a base di gara è di € 667.912,13 (euro seicentosessantasettemilanovecentododici/13) di cui € 12 002,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 203.443,78 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. così ripartiti:

	a) Importo lavori	*b) di cui Oneri per la Sicurezza*	*c) di cui Incidenza manodopera*	*TOTALE*
Opere da imprenditore edile OG1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 667 912,13	€ 12 002,25	€ 203 443,78	€ 667 912,13
IMPORTO TOTALE	**€ 667 912,13**	**€ 12 002,25**	€ 203 443,78	**€ 667 912,13**

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo posto a base di gara. Lo sconto offerto verrà utilizzato come ribasso sull'elenco prezzi.
3. Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate. Si evidenzia che i prezzi adottati sono quelli derivanti dal prezziario di **REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2025 (ultimo aggiornamento),** secondo le disposizioni di cui all'art. 41 comma 13 del D. Lgs.. 36/2023 e s.m.i. e gli eventuali N.P. indicati nell'elenco prezzi allegato al progetto ove previsto.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a corpo",** ai sensi dell'allegato I.7 del D. Lgs.. 36/2023 e s.m.i., relativo a problematiche manutentive non definibili a priori.
2. L'importo contrattuale del lavoro a corpo corrisponde all'importo posto a base d'appalto, con l'applicazione dello sconto offerto all'Elenco Prezzi di progetto. Tale importo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fermi restando **i limiti per varianti di cui di cui al D. Lgs 36/2023 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto.**
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari **(Listino REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2025 Ultimo aggiornamento)** e non verrà applicato all'importo relativo agli oneri per la sicurezza diretti ed al costo della manodopera stimati in progetto.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi **del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.**, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, **colonna "a" e "c"**, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,

colonna "b", costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - Qualificazione dell'appaltatore - Categorie di lavorazioni omogenee - Categorie contabili

1. Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice dei contratti e con riferimento al richiamato allegato II.12 al Codice, si definiscono le categorie di opere e le relative classifiche di qualificazione di seguito indicate:

TABELLA A - OPERA COMPLETA						
	DESCRIZIONE	**LIV.**	**Categoria ex all. A D.P.R. 34/2000**		**Euro**	**incidenza %**
	OPERE A CORPO					
1	**Edifici civili e industriali**	**III**	**Prevalente**	**OG1**	**667.912,13**	**100 %**
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					**667.912,13**	**100 %**
Di cui MANODOPERA					**203.443,78**	
Di cui ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					**12.002,25**	

2. Per partecipare alla gara d'appalto e per poter eseguire i lavori, le imprese devono essere qualificate ai sensi dell'art. 100 del Codice dei contratti per l'opera complessiva.
3. L'importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è ripartito, sia in valori assoluti che in percentuale sul totale, nelle lavorazioni omogenee di cui all'art. 32 dell'allegato I.7, commi 6, 7 e 8, del Codice che corrispondono alle categorie contabili, riassunte nella tabella sopra.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice si comunica che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro CCNL da applicare è quello relativo al Settore EDILE con codice alfanumerico unico (di cui all'articolo 16 quater della Legge n.120/2020): F012 o equivalente ai sensi dell'allegato I.01 come meglio precisato all'art. 51 comma 1 lettera a) del presente Capitolato Speciale.
5. Ai sensi degli artt. 57 c. 1 e 102 c. 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1 c. 4 dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023, è requisito necessario per l'appaltatore l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile. In ordine alla platea dei lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento a quanto precisato al punto delle "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazioni e di genere […]" approvate con Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Il rispetto dei vincoli assunzionali derivanti per l'aggiudicatario sarà oggetto di specifico controllo dal momento dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto, e comunque può essere disposto nel corso dell'esecuzione del contratto, oltre che in sede di verifiche per la redazione del Conto Finale e/o del Certificato di regolare esecuzione, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Non è previsto per l'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto che il concorrente si impegni anche ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile in quanto. Nel settore di riferimento dell'appalto regolato dal presente Capitolato, il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva dei settori osservati. Infatti, il tasso di disparità occupazionale riportato nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3217 del 30/12/2024 è pari al 95,3% nel settore della manutenzione degli edifici (categoria prevalente) e al 95,9% nel settore della manutenzione delle attrezzature elettriche; dunque, molto superiore al tasso medio di disparità (pari al 9,6%) incrementato del relativo 25% (2,5%), pari al 12%. Dal dato di cui sopra, aggravato dal fatto che il contratto prevede lavorazioni in ambiente confinato, l'Amministrazione Committente ha ritenuto discendano motivazioni per derogare all'obbligo in questione, come possibile ai sensi del comma 7 dell'art. 1 dell'Allegato II.3, al D.lgs. 36/2023 e secondo quanto precisato dalle "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazioni e di genere […]" approvate con Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. È in ogni caso previsto che gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi del comma 2 dell'art.1 dell'All. II.3, debbano consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 15 "Penali in caso di ritardo" del presente Capitolato Speciale, compresa l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento. Ai sensi del comma 2 dell'art.1 dell'All. II.3, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 15 "Penali in caso di ritardo" del presente Capitolato Speciale.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazione sono definiti nel quadro economico e negli elaborati progettuali relativi alla stima delle lavorazioni da eseguire.

Art. 5-bis - Criterio di aggiudicazione

1. L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. La valutazione delle offerte è effettuata sulla base di criteri oggettivi, connessi all'oggetto dell'appalto, aventi impatto economico, tecnico, qualitativo, sociale e ambientale.
3. La documentazione di gara riporterà nel dettaglio i criteri di valutazione, la relativa ponderazione, i sub-criteri, gli elementi premiali, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici.
4. Resta fermo che l'offerta economica sarà valutata mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso.

Capitolo II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

   - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le sole parti ancora vigenti e compatibili con il D.Lgs. 36/2023;
   - il presente capitolato speciale d'appalto **con i relativi allegati qualora presenti**;
   - tutti gli elaborati grafici di progetto **esecutivo qualora presenti**;
   - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano da parte dell'appaltatore o del concessionario qualora ricorra il caso;
   - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
   - il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
   - il regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore e s.m.i.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
   - il computo metrico e il computo metrico estimativo con relative stime incidenze;
   - le tabelle di riepilogo dei lavori; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme e di tutti gli atti di cui al precedente art.7 che regolano il presente appalto, e del progetto

per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
   - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto e della sua integrale attuabilità;
   - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza di tutti gli elaborati progettuali calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche di localizzazione e di costruzione;
   - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi delle Norme tecniche sulle. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18, 19 e 20 dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale/disciplinare tecnico prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e gli espropri

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto/disciplinate tecnico prestazionale, negli elaborati grafici del progetto.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato l'Appaltatore dichiara:
   a) di accettare incondizionatamente di eseguire le opere descritte e indicate negli allegati di progetto;
   b) l'Appaltatore dichiara fin d'ora di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire, dei siti sui quali dovrà essere eseguito il lavoro, la loro natura, le condizioni di viabilità e delle possibilità contingenti di ostruzione ed interruzione delle vie di comunicazione che portino a maggiori o diversi percorsi o ad oneri particolari per l'accesso degli stessi, di tutte le condizioni ed elementi locali, delle cave e delle provenienze dei materiali di costruzione, di avere attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso, nonché tutti gli oneri particolari derivanti dalle difficoltà di trasportare con qualsiasi mezzo tutti i materiali dai luoghi di produzione a piè d'opera, di aver tenuto conto di quanto sopra e di ogni altro onere nel presentare la propria offerta;
   c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.
5. Con l'accettazione dei lavori, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere alla loro esecuzione secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente atto, l'Appaltatore è vincolato all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza della normativa applicabile, che si intende integralmente richiamata e compensata nei prezzi offerti.

Capitolo III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
   E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D. Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;
- Copia del registro infortuni;
- Documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
- **Il Piano Operativo della Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

4. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto appaltato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per

l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **mesi 7 (sette), naturali e consecutivi**.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. L'appaltatore deve considerare la possibilità di lavorare con attività insediata, senza creare intralcio e garantendo il normale svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Nei casi previsti dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. **Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, non lo si riterrà valido qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione**
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 121 del D. Lgs.. 36/2023 e s.m.i..
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo **1,5 per mille** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3;
   b) nella ripresa dei lavori seguente una sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili;
   d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. La mancata consegna della documentazione finale, entro 45 giorni dal verbale di fine lavori, di cui all'articolo 51 comma "57", del presente capitolato speciale, comporta l'applicazione di una penale dell' **1,00%** dell'importo netto contrattuale.
5. In caso di mancato aggiornamento quotidiano del Libro Matricola degli Operai e del Registro delle presenze mensili degli Operai, si prevede una penale nell'entità di **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (naturale, successivo e continuo), da scontarsi sull'emissione del primo stato di avanzamento utile, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

6. In caso di mancata, incompleta, insufficiente o inadeguata redazione, da parte dell'impresa appaltatrice, in fase di avvio dei lavori, del "programma esecutivo dei lavori", sarà applicata una penale di **Euro 100,00** (cento/00) al giorno.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18 del presente capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento d'eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
10. Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs.. 36/2023 e dell'Allegato II.3, commi 1, 2 e 3, sono applicate le seguenti penali per l'inadempimento degli obblighi relativi alla manodopera, alla regolarità contributiva e alla sicurezza:
    a) Mancata o tardiva trasmissione della documentazione prevista dall'Allegato II.3 (elenco maestranze, organico medio annuo, CCNL applicato, registro presenze, tracciabilità): penale di **Euro 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
    b) Incompleta o non veritiera comunicazione dei dati relativi alla manodopera o al CCNL applicato: penale di **Euro 200,00** (duecento/00) per ogni violazione.
    c) Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali di cui all'art. 57, comma 1, lettere a) e b) (regolarità contributiva, sicurezza, condizioni lavorative): penale di **Euro 300,00** (trecento/00) per ciascun accertamento formale.
    d) Mancato aggiornamento del registro presenze o delle comunicazioni mensili obbligatorie: penale **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
11. Le penali di cui al precedente comma sono applicate indipendentemente da quelle previste ai commi precedenti e concorrono al limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie e alla propria organizzazione; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni del periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità incompatibili con il rispetto dei termini d'ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, con ordine di servizio, se necessario migliorare l'esecuzione dei lavori e in particolare:
    - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
    - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte con l'andamento dei lavori, non imputabile ad inadempimenti della Stazione committente;
    - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree in ogni caso interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori;
    - per la necessità di prove sui campioni, prove di carico e funzionamento degli impianti, nonché collaudi; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato.
    - I lavori sono in ogni caso eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
    a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
    b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
    c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
    d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove simili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Si richiama l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Capitolo IV – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. art. 125 del D. Lgs..36/2023, l'amministrazione concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale come , che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a **€ 100.000,00 (euro centomila/00).**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi al termine di cui al comma 1 e 1a, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il *giorno/mese/anno*" con l'indicazione della data di riferimento dell'avanzamento dei lavori.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e s.m.i.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da un importo minimo di cui rispettivamente al comma 1.
6. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare le tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 60 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, contabilizzato ai sensi degli articoli 27,28,29 e 30, al netto del ribasso d'asta, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo **20**, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E..
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria definitiva deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati. L'importo della garanzia è stabilito ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, in riferimento all'art. 60, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
3. Le clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.
4. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Ministero infrastrutture e trasporti che dovrà individuare i singoli indici di costo per tutte le lavorazioni previste dalla Tabella A di cui all'Allegato II.2-bis del Codice, si fa riferimento al meccanismo pregresso ed agli indici dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT.
   Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 3, si utilizza il seguente indice sintetico di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e precisamente: **Fabbricato residenziale**, considerata la maggiore attinenza con la tipologia di lavorazioni in oggetto.
5. Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte. La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice con la **frequenza di 6 mesi** o comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. La rivalutazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, opera per la parte eccedente il 3 per cento della variazione stessa nella misura del 90 per cento, rispetto alle lavorazioni del contratto attuativo da realizzarsi.
6. I maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi sono riconosciuti al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione.
7. Per far fronte a eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti, in riferimento all'art. 60, comma 5 del Codice Appalti, utilizzano:
   a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
   b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
   c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del già citato art. 120 del D. Lgs.. 36/2023 e s.m.i., prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Capitolo V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura (non applicabile)

1. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. Ogni intervento dovrà essere a richiesta della D.L. valutato preventivamente utilizzando gli elenchi prezzi a base d'appalto.
2. Nel corrispettivo per ogni singola lavorazione a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun ulteriore compenso può essere richiesto per spese, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della singola lavorazione secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base delle rilevazioni effettuate in contraddittorio applicate ai prezzi a base d'appalto o concordati con apposito verbale.

Art. 27 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 28 – Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)

1. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, come evidenziati nella tabella «colonna b», parte integrante del capitolato speciale, sono valutati separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara. **Gli oneri della sicurezza sono liquidabili in quota parte proporzionale (percentuale) rispetto a quanto eseguito.**

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Qualora per l'esecuzione di opere non comprese nell'appalto oggetto del presente disciplinare fosse necessario eseguire prestazioni di limitata entità, valutabili per loro natura in economia, l'Appaltatore è obbligato a provvedervi a fronte di ordine di servizio della Direzione lavori.
2. A tali lavori, che presentano carattere di eccezionalità, si deve ricorrere in misura del tutto straordinaria laddove non sia possibile ricondurre le lavorazioni a quelle espresse con i prezzi previsti dal contratto.

Le opere in economia saranno compensate secondo i prezzi presenti nel "**Listino REGIONE LOMBARDIA - AGGIORNAMENTO ANNO 2025 ultimo aggiornamento**" al netto del ribasso d'asta. **Tale ribasso verrà applicato su ogni voce** del prezziario. Per le lavorazioni non presenti nel prezziario, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, sulla base di analisi prezzi redatte secondo la normativa vigente.

Capitolo VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 – Garanzia provvisoria o Cauzione provvisoria

1. Ai sensi degli articoli 53 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 1 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. All'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, così come disciplinato dall'art. 53, comma 4-bis del Codice.
7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
8. La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Al momento della stipulazione del contratto la ditta appaltatrice deve presentare, ai sensi degli articoli 53 e 106 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi ai sensi dell'articolo n. 117 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E., una polizza decennale, e una per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
8. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di Euro, un sistema di garanzia globale operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di Euro.

Art. 32 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs.. 36/2023 e s.m.i..

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs.. 36/2023 e s.m.i..

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo n. 117 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i , l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi d'esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa d'assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo d'assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

a) *prevedere la copertura dei danni delle opere, anche temporanee, eseguite o in corso d'esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d'impiego e d'uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;*
b) *prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.*

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 1.000.000,00** e deve:

a) *prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo d'assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;*
b) *prevedere la copertura dei danni biologici;*
c) *prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" s'intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.*

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub - fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Capitolo VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto le varianti che a suo giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D. Lgs.. n. 36/2023 e s.m.i
2. Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo/esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera in variante.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento (per ristrutturazioni) ovvero al 5 (cinque) per cento (per nuove opere) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento non può superare il 5 per cento dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare le modifiche e le varianti al contratto d'appalto senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto di entrambe le seguenti clausole: la portata economica delle modifiche è pari o inferiore alle somme derivanti dal ribasso d'asta; le modifiche rientrano nelle categorie **OG 1**. Le modifiche ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, sono ammesse nella soglia massima del 15% dell'importo contrattuale.
7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporne al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi d'errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendessero necessarie varianti che pregiudichino la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, facendo riferimento al listino prezzi in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale **"PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNO 2025 ultimo aggiornamento"** per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni, applicando ai singoli prezzi unitari il ribasso d'asta pattuito.

Capitolo VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al **decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.** nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nei cantieri temporanei o mobili di cui al **Titolo IV.**

Art. 39 – Piani di sicurezza

1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui **all'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.** è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
2. Per cantieri di entità e tipologia previsti **dall'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81 del 2008** e s.m.i. l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
   a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008.

Art. 40 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e gli adempimenti di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e nell'allegato I.7 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.

Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e sm.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e sm.i..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Capitolo IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1. I soggetti affidatari del contratto di cui al presente Capitolato eseguono in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall'articolo 119 del Decreto legislativo 36/2023.
3. E' vietato ai sensi dell'art. 119 comma 17 l'ulteriore subappalto delle lavorazioni e/o prestazione oggetto dell'appalto, se pur subappaltabili, al fine di rafforzare il controllo sia delle attività di cantiere, garantendo che tutti i soggetti coinvolti siano allineati sugli obiettivi del progetto e sulle modalità di esecuzione sia, più in generale, dei luoghi di lavoro mitigando i rischi derivanti da ulteriori subappalti, mantenendo un controllo più rigoroso e continuo sulle attività svolte attraverso ispezioni periodiche e una gestione attenta del rispetto delle normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e s.m.i. (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Capitolo X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 – Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere riportate negli atti contabili, al momento della prima sottoscrizione utile. Le riserve non espressamente confermate nel conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la relativa quantificazione economica. Qualora la quantificazione non sia possibile al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore è tenuto a fornire gli elementi necessari non appena possibile e comunque entro un termine ragionevole, nel rispetto dei principi di tempestività e completezza previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dagli Allegati in materia di direzione lavori e contabilità. La quantificazione della riserva, una volta iscritta, si intende definitiva e non può essere successivamente incrementata, salvo che si verifichino nuovi e diversi fatti pregiudizievoli.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. All'art. 7 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

3. Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie resta la competenza del **Tribunale di Monza**, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di Procedura Civile.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

6. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e alle riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali al momento della loro sottoscrizione.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
   b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
   c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
   e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il

pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; l'entità delle conseguenze legate al ritardo possono comunque essere imputate come grave negligenza contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale e alle norme previdenziali;

e) sospensione o mancata ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
   a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
   b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
      1) *l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata;*
      2) *l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;*
      3) *l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni maggiore danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.*
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi d'errori o d'omissioni del progetto **esecutivo** che pregiudicano, in

tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 120, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Capitolo XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo delle parti di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque proporzionale ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale dopo l'accertamento se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che cessa con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.

Art. 49 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

Capitolo XII – NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1) nomina prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'Albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
2) gli oneri e le indagini geognostiche e geotecniche in corso d'opera ed i rilievi di qualsiasi genere;
3) gli oneri per il controllo di qualità e le relative certificazioni richieste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

4) gli oneri di qualsiasi natura derivanti dal ritrovamento di sostanze inquinanti nel terreno comprese le analisi di campionamento e lo smaltimento;
5) gli oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto dei materiali e delle forniture;
6) gli oneri derivanti da eventuali varianti ed integrazioni di opere che siano conseguenti a vizi e carenze progettuali di qualsiasi tipo, per cause non prevedibili in sede di progettazione, dovendosi intendere che l'appaltatore assume interamente su di sé, esentandone l'Amministrazione, tutte le responsabilità progettuali ed impegnandosi non solo a rivedere e completare il progetto secondo le esigenze imposte dalle buone regole dell'arte, ma anche ad eseguire le opere oggetto delle predette integrazioni e revisioni progettuali senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo;
7) gli oneri di progettazione derivanti da eventuali varianti ed integrazioni di opere che, per qualsiasi causa, si rendessero necessarie per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante;
8) gli oneri derivanti dall'adeguamento delle soluzioni tecniche adottate nel progetto alle norme previste dalla L. n. 13/89 ed alle prescrizioni emanate con D.M. L. PP n. 236/89, nonché del DPR 503/96, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
9) gli oneri derivanti dall'osservanza di tutte le norme tecniche pertinenti gli impianti, i materiali, la messa in opera previsti dalle vigenti norme e disposizioni dei competenti organismi (quali ad es. ISPELS, VV.F., A.S.L., C.T.I., CEI, UNI ecc.);
10) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione d'aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
11) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la stesura di ghiaia e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
12) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, d'ogni responsabilità di risarcimento e delle obbligazioni relative in ogni caso connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
13) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
14) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
15) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
16) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorità, la Stazione appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
17) l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;
18) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
19) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
20) il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;
21) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

22) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d'impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, in ogni caso all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per il quale competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
23) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo d'altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
24) la pulizia del cantiere, delle vie di transito e d'accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e la sistemazione delle aree esterne secondo quanto indicato dalla direzione dei lavori;
25) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere;
26) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti d'armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie;
27) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
28) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità d'eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che è compreso nell'offerta di appalto;
29) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento dei danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
30) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
31) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
32) la predisposizione dell'eventuale Piano di lavoro relativo alle operazioni di bonifica e smaltimento amianto con obbligo di presentazione e approvazione dall'Asl di competenza prima dell'inizio dei lavori;
33) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
34) la responsabilità in caso di infortuni, che ricadrà sulla Direzione Lavori e sull'Appaltatore, con esenzione della Stazione appaltante e del suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
35) l'accesso e/o l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale, sottoscritto dal collaudatore, circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
36) lo sgombero del cantiere entro quindici giorni dal verbale di ultimazione da tutti i materiali i mezzi d'opera e gli impianti di proprietà dell'appaltatore;
37) la trasmissione, a propria cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto, i quali vanno trasmessi alla stazione appaltante almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
38) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione delle concessioni,

autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso comunque denominati la cui richiesta rientri nella competenza della stazione appaltante;

39) tutte le spese necessarie per dare i materiali a regola d'arte nel modo che sarà indicato dalla Direzione Lavori;
40) i rilievi planimetrici e altimetrici preliminari;
41) la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture e la relazione di calcolo come effettivamente eseguiti, il deposito del progetto strutturale presso gli uffici competenti, la preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, eventualmente omessi nei disegni di progetto allegati al Contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori;
42) tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità e degli Enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi nonché il coordinamento per l'esecuzione di opere da parte di Enti terzi, nell'ambito del cantiere, compatibilmente con il proprio programma lavori.
43) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
44) la recinzione dell'area di cantiere nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti;
45) i danni e perdite di materiali comunque verificatesi prima della misura, dovute sia a negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, sia a qualunque altra causa compresa l'ipotesi di forza maggiore o a fatti di terzi;
46) tutte le spese relative alle prove materiali richieste dalla Direzione Lavori presso laboratori sperimentali ufficialmente riconosciuti;
47) tutte le spese ed oneri necessari al fine dell'individuazione di tutti i servizi tecnologici sotterranei esistenti; ogni responsabilità per rotture, disservizi, ecc., ecc., ricadrà sulla medesima Impresa appaltatrice;
48) l'assicurazione contro gli incendi ed i danni che possono verificarsi nel cantiere dall'inizio degli interventi fino al collaudo finale;
49) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
50) il mantenimento in buono stato, la pulizia del cantiere e l'accurata pulizia finale dell'area che dovrà essere eseguita con cura, comprese eventuali opere già esistenti;
51) la produzione delle debite certificazioni relative agli impianti e ai materiali utilizzati;
52) la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la custodia delle opere eseguite fino ad avvenuto perfezionamento degli atti di collaudo (incluso il rifacimento completo a proprie spese a regola d'arte di quelle opere che non risultassero corrispondenti alle prescrizioni di contratto);
53) l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale provvisoria e di cantiere e gli oneri relativi alla movimentazione del traffico veicolare con personale addetto o tramite impianto semaforico automatico;
54) oltre agli adempimenti di competenza della Stazione appaltante, da attuarsi prima della stipulazione del formale contratto, in ottemperanza alla Legge 30.05.1965, n° 575 (testo integrale coordinato con le leggi antimafia del 1982, n° 646, 726, 935 e le Leggi n° 55/90 e n° 203/91) recanti nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, l'Appaltatore è tenuto, per quanto fa riferimento alla propria diretta responsabilità, all'osservanza della normativa medesima o vigente;
55) tutte le spese e gli oneri relativi a collaudi di tenuta idraulica delle condotte fognarie realizzate richiesti dalla Direzione Lavori;
56) il rilievo dello stato di fatto della segnaletica orizzontale e gli adempimenti e il rispetto delle indicazioni dettate direttamente dal Comando della Polizia Municipale relativamente alla successiva esecuzione della stessa;
57) l'Appaltatore è tenuto a consegnare entro 45 giorni dal verbale di fine lavori alla Stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori:
    - tutta la documentazione tecnica, disegni di progetto come costruito (cementi armati, particolari di montaggio impianti, ecc.) aggiornati secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico una conoscenza dell'opera e un facile accesso agli impianti, forniti su supporto magnetico con programma **AUTOCAD 2007 o superiore**;
    - Relazione tecnica particolareggiata, disegni esecutivi, particolari costruttivi e d'installazione, schemi logici di funzionamento, dati tecnici di funzionamento e taratura, schede tecniche;
    - copia delle norme UNI-CEI-DIN, depliant, schede di manutenzione, cronoprogramma di manutenzione, istruzioni per la conduzione e la manutenzione preventiva, norme per la gestione dei carichi e d'uso di centri elettronici di calcolo, listino pezzi di ricambio d'uso più comune;
    - il tutto dovrà costituire una monografia completa di quanto costruito e fornito e sarà completa di una serie fotografica dell'opera come precedentemente indicato al capitolo oneri;
    - tale monografia sarà redatta in tre copie, in formato A4, con copertina rigida di colore scelto dalla Stazione appaltante recante sulla costa la scritta riportante la ragione sociale ed indirizzo della Stazione appaltante impaginata in modo che ogni documento o disegno possa essere consultato senza dover asportare lo stesso dal dossier.
    - tutte le certificazioni richieste dalla Stazione Appaltante;

Non sarà accertata la consegna delle opere se prima l'Appaltatore non avrà ottemperato a quanto sopra.

Articolo 52 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore, quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.
Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.
L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Articolo 53 - Danni

Sono a carico dell'Appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori.
Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.

Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale, a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate a cura dell'appaltatore:
   - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi d'avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi;
   - lo stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
   - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
   - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
   - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che sono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

b) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 55 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nella posizione che sarà indicata dalla Direzione lavori, un cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 150x200 cm e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla legge, e in ogni caso in conformità a quanto indicato dal Direttore dei Lavori.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Allegato "A"

SPECIFICHE TECNICHE - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

A - CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEI MATERIALI E MODALITA' E TECNICHE DI ESECUZIONE

ART. 1 MATERIALI E MANUFATTI IN GENERE

Tutti i materiali, manufatti, prodotti e componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, anche se non espressamente specificato nei successivi articoli siano delle migliori qualità in commercio e, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Tali materiali e manufatti dovranno provenire da produttori di primaria importanza, e cioè in grado di assicurare nel tempo la costanza della qualità, la rispondenza dei prodotti alle specifiche, la puntualità delle forniture e la reperibilità nel tempo dei materiali necessari per le eventuali manutenzioni e sostituzioni: in particolare semi-lavorati e manufatti dovranno sempre essere commessi a produttori già in possesso di tecnologie e attrezzature adatti alle opere da realizzare.
A tal fine ogni materiale e prodotto finito utilizzato nella costruzione dell'opera dovrà essere dotato di una certificazione di qualità rilasciata da enti o da organismi di certificazione pubblici o di diritto privato abilitati al rilascio oppure attestazione di conformità rilasciata dal produttore corredata da idonea documentazione.
A richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà fornire la certificazione e/o attestazione sopra menzionata necessaria ad accertare la idoneità dei produttori e sub-fornitori e la corrispondenza, per ogni materiale o prodotto finito utilizzato, alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato ai sensi delle Norme "UNI" vigenti.
I materiali e manufatti dovranno pervenire nei loro imballaggi originali chiusi e recanti chiare indicazioni circa la ditta produttrice, l'eventuale nome commerciale del prodotto, la qualità, le dimensioni e il colore e comunque quanto altro necessario alla inequivocabile identificazione del prodotto. I materiali e manufatti dovranno essere conservati nei loro imballaggi originali fino al momento della messa in opera, dovranno essere immagazzinati in luogo idoneo, coperto, perfettamente asciutto e senza eccessive escursioni termiche, sollevati dal suolo e comunque sempre secondo le raccomandazioni del produttore. I materiali saranno accettati solo se esenti da qualsiasi difetto, ivi compresi i danni causati dal trasporto o dalla movimentazione in cantiere.
La D.L. avrà diritto di ricusare, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, qualsiasi fornitura che a suo avviso non presenti le caratteristiche di cui ai precedenti punti.
Queste premesse generali sono da ritenersi integralmente richiamate in ognuno dei successivi articoli relativi alle specifiche particolari. Le normative citate nel presente Capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritte. Le suddette normative avranno valore cogente e pertanto tutte le forniture, prestazioni, lavori ed opere compiute dovranno uniformarvisi, salvo espressa deroga scritta da parte della D.L.
Ove si presentassero contrasti tra le specifiche del presente capitolato e le normative citate, sarà facoltà della D.L. scegliere la casistica a lei più conveniente.
L'Appaltatore sarà comunque tenuto ad uniformarsi ad ogni disposizione (legge, decreto, circolare, ecc.) emessa da organi dello Stato Italiano ed a ogni norma emessa dall'UNI-Ente Nazionale Italiano di Unificazione e vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, anche se entrate in vigore dopo la consegna dei lavori, o comunque non espressamente citate nel presente capitolato.

ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Le specifiche tecniche relative ad ogni lavorazione sono desunte nell'elaborato descrittivo Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni –anno 2024 ultimo aggiornamento vigente per la Regione Lombardia.

B - DESCRIZIONE DEI MATERIALI E LAVORAZIONI SPECIFICHE DI PROGETTO

ART. 1 NORMATIVE SPECIFICHE DI PROGETTO

Gli esecutori dell'opera saranno tenuti al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di opere pubbliche, sicurezza cantieri mobili. In particolare le opere dovranno essere eseguite e collaudate osservando le seguenti Leggi, Regolamenti e Norme specifiche:

- leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data d'esecuzione dei lavori;
- leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- norme tecniche e decreti d'applicazione;
- leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonchè delle norme C.N.R., C.E.I, ed U.N.I.)
- normativa sulle barriere architettoniche (L.13/1989, DM 236/1989, L.R. n. 6/1989);
- norme regionali vigenti in materia di contenimento energetico degli edifici;
- regolamenti/prescrizioni per la realizzazione dei sistemi a cappotto ETICS con certificazione ETAG.

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da utilizzare nell'esecuzione delle opere dovranno:
- essere della migliore qualità disponibile in commercio;
- possedere le caratteristiche previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia;
- corrispondere alle specifiche normative del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I..
Salva diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire a proprie spese, presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti realizzati in opera o prefabbricati e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., sarà effettuato in contraddittorio e sarà redatto apposito Verbale.
L'Appaltatore adotterà tutte le cautele affinchè i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute dalla Direzione Lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o se occorresse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi, salvo eventuali nuovi prezzi derivanti esclusivamente da variazioni di progetto.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti alle prescrizioni di Capitolato.
L'Appaltatore resta in ogni caso totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 3 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo d'impianto dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed i certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti alle prescrizioni di Capitolato.
L'Appaltatore resta, in ogni caso, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
L'Appaltatore, a conclusione delle opere, dovrà fornire all'Ente appaltante tutte le certificazioni, relative agli impianti, previste dalla vigente normativa.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, d'installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente Capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.